



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Amedeo Franco -Presidente-  
Oronzo De Masi  
Mauro Mocci -Relatore-  
Antonella Di Stasi  
Alessio Scarcella

ACR

Sent. n. sez. 2107  
CC - 25/11/2015  
R.G.N. 41792/2015

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Cambria Zurro Gaetano Calogero, nato a Patti l'8/12/1988

avverso l'ordinanza del 16/09/2015 del Tribunale di Messina Sezione Riesame

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 16 settembre 2015 il Tribunale di Messina, sez. Riesame - chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Patti, che aveva respinto la richiesta di Gaetano Calogero Cambria Zurro di sostituzione della misura di obbligo di dimora nel Comune di Capo d'Orlando con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G.- confermava l'ordinanza impugnata. Affermava il Tribunale che la misura applicata

appariva proporzionata all'entità del fatto e della pena ed avrebbe comportato, per la libertà personale dell'imputato, il minor sacrificio necessario al soddisfacimento delle esigenze cautelari. Aggiungeva che la quantità di sostanza stupefacente sequestrata (oltre 100 gr. di marijuana) induceva a ritenere che la stessa fosse destinata alla vendita: da ciò la necessità di limitare la libertà di spostamento dell'indagato, onde impedire la reiterazione criminosa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Cambria Zurro, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 73 DPR n. 309/90, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Ha affermato, in particolare, che il giudice *a quo* avrebbe omesso di valutare la deposizione di tale Abramo, da cui sarebbero emersi fatti nuovi tali da escludere o far reputare scemate le esigenze cautelari. Inoltre, il fatto lieve (non punibile) sarebbe stato configurabile anche nelle ipotesi di "piccolo spaccio" ed in presenza di dosi non significative. Inoltre, il Cambria Zurro, privo di precedenti specifici, avrebbe documentato che la sostanza sequestrata sarebbe stata destinata all'uso personale. Infine, il Tribunale non avrebbe considerato il decorso di ben quattordici mesi dall'arresto.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione.

Sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza impugnata ha mostrato di aver adeguatamente valutato sia l'entità della sostanza stupefacente sequestrata, con la coeva, probabile, destinazione alla vendita, alla luce delle circostanze inerenti il possesso ed il suo procacciamento, sia la documentazione prodotta dal difensore dell'imputato.

Per converso, la motivazione appare carente con riguardo alle esigenze cautelari immanenti alla congruità della misura applicata, giacché l'affermazione che il Cambria Zurro, avendo acquistato lo stupefacente a Palermo, ove non fosse costretto all'obbligo di dimora, reitererebbe il reato, si risolve in una petizione di principio. Inoltre, non può essere escluso il riconoscimento dell'ipotesi attenuata, in sede di merito.

L'ordinanza impugnata va dunque annullata per difetto di motivazione limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Messina. Nel resto il ricorso va rigettato.


**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Messina, sezione del Riesame. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 25/11/2015.

Il Consigliere estensore

Mauro Mocci



Il Presidente

Amedeo Franco

